



GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Napoli seconda sezione civile

avvocato Gaetano Spinosa

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. [REDACTED]/2012 Ruolo Generale Affari, assegnata a sentenza nell'udienza del 5 aprile 2013

Oggetto: risarcimento danno

tra

[REDACTED] e con domicilio eletto in Napoli alla via Avigione 74/E presso lo studio dell'avvocato Andrea Gaudino che lo rappresenta e lo difende in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo

attore

e

Fastweb SpA con sede legale in Milano in persona della procuratrice speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] e con domicilio eletto giusta procura in calce all'atto di citazione in Napoli alla via [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] in cui anche i suddetti avvocati eleggono domicilio

convenuta

Conclusioni come da verbali di causa e da comparse conclusionali

SENT. N. [REDACTED] /13
R.G. [REDACTED] /12
CRON. [REDACTED] /13
REP. _____


R. G. [REDACTED] 2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la FASWEB SpA per sentirla dichiarare l'inesistenza e/o la nullità di qualsiasi rapporto e/o contratto a sua carico e contestualmente corrispondergli il maggior danno subito in seguito all'emissione di fatture a suo carico.

L'istante riferiva che:

1. nell'agosto 2009 veniva contattata dalla propria banca in seguito ad una richiesta di addebito da parte della Fastweb per un importo di € 2.380,00;
2. non avendo mai richiesto alcuna fornitura provvedeva a bloccare l'addebito ed in data 7 ottobre 2009 presentava formale denuncia - querela alla Procura della Repubblica;
3. in seguito gli veniva recapitata dalla Agenzia delle Entrate di Napoli un atto di accertamento pari ad € 314,85 per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa dovuta all'utilizzo dell'utenza telefonica del n. [REDACTED];
4. tale richiesta era dovuta all'emissione da parte della Fastweb di numero quattro fatture;
5. non aveva mai sottoscritto alcun genere di contratto di fornitura, né proposte di adesione ad offerte commerciali, né aveva mai ricevuto presso il proprio domicilio alcuna fattura o richiesta di pagamento;
6. sebbene fosse stato adito il Corecom Campania per una risoluzione conciliativa della questione la Società convenuta non comunicava la propria volontà di aderire nei tempi previsti.



R. G. [REDACTED] 2012

Si costituiva in giudizio la Fastweb Spa la quale, nell'insistere per il rigetto della domanda, eccepiva la improponibilità della domanda in quanto non era stato espletato il previsto tentativo obbligatorio di conciliazione:

Viceversa, parte istante respingeva quanto formulato dalla convenuta ed impugnava contestualmente la documentazione depositata dalla controparte in quanto in fotocopia, inoltre insisteva per l'accoglimento della domanda.

Successivamente veniva autorizzato ex articolo 210 il deposito da parte della convenuta società del contratto di adesione.

Nell'udienza fissata l'istante faceva rilevare che alcun contratto di adesione era stato esibito e depositato dalla Fastweb per cui si insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste, inoltre le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.

Espletata la fase istruttoria, acquisita la documentazione necessaria, in data 5 aprile 2013, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va respinta l'eccezione formulata dalla Fastweb Spa circa in mancato tentativo di conciliazione da parte dell'istante, in quanto agli atti risulta depositato il verbale riferito alla pratica n. [REDACTED] del 25 luglio 2011 relativo all'esito negativo del tentativo di conciliazione per mancata adesione della parte convenuta Fastweb Spa, dalla quale risulta esperito e concluso il procedimento volto a tentare la conciliazione.

R. G. [REDACTED] /2012

Nel merito la domanda, risultata fondata e provata, va accolta.

Infatti, da un attento esame della documentazione in atti, depositata dall'istante, e dall'intera fase istruttoria risulta evidente che quanto eccepito dalla convenuta Società non è fondato, nel senso che, nonostante ne avesse avuto la facoltà e la possibilità, non ha fornito alcuna prova di avvenuta sottoscrizione da parte dell'istante di alcun modulo di adesione all'utenza contestata.

Nella fattispecie esaminata, in sintesi, alla luce dei fatti esposti, risulta che l'istante non ha mai utilizzato alcun servizio radiomobile, né, tanto meno, ha ricevuto forniture di utenza telefonica in quanto non sussiste alcun rapporto e/o contratto dallo stesso sottoscritto.

D'altra parte, la convenuta società non ha dato seguito alla richiesta ex articolo 210 c p c, autorizzata da questo giudice, di esibire e depositare il relativo contratto di adesione, pertanto si deve necessariamente desumere l'inesistenza dello stesso, così come formulato dall'attore.

A conferma di quanto innanzi, inoltre, sussiste, la mancata adesione, da parte della convenuta Società, al tentativo di conciliazione esperito, dove, appunto, avrebbe potuto già depositare la documentazione che giustificasse l'intestazione delle utenze e le fatture emesse a sostegno degli importi richiesti.

In tale ottico ed in conseguenza delle considerazioni espresse si dispone l'accoglimento delle richieste formulate dall'istante dichiarando l'inesistenza e la nullità di alcun rapporto e/o contratto a carico dell'attore, nonché l'annullamento di tutte le fatture emesse a suo carico.



R. G. [REDACTED] 2012

Relativamente alla richiesta di maggior danno da parte dell'istante la stessa va disattesa in quanto la Fastweb ha *"tempestivamente regolato la situazione contabile e fiscale, comunicando all'Agenzia delle Entrate gli stomi relativi alle predette note di credito"*.

Lo stesso dicasi per la richiesta di danno esistenziale avanzata dall'attore, dovuta alla lesione ed al turbamento della qualità della vita, turbamento e lesione che non sembrano essere state provate in questa sede.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed ex articolo 91 c p c vengono addebitate alla convenuta Società FASTEWEB SpA.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva, come per legge.

P. Q. M.

Ogni altra istanza od eccezione disattesa, Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal signor [REDACTED], così provvede:

1. accoglie la domanda e dichiara l'inesistenza di alcun rapporto e/o contratto di fornitura di prodotti e servizio tra la Società Fastweb Spa e l'istante;
2. conseguentemente annulla tutte le fatture emesse a carico dell'attore per un totale di € 2.380,00;
3. annulla la richiesta di danno diretto ed immediato derivante dall'esposizione ad una pretesa di credito da parte dell'Amministrazione finanziaria per un importo di € 314,85, come da motivazione;
4. condanna, inoltre, la Fastweb Spa, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle competenze professionali



R. G. [REDACTED] /2012


che liquida ex D. M. 140/2012, in € 1.050,00, di cui € 120,00 per spese sostenute, oltre I V A e C P A se documentati con fattura, con attribuzione al procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

Napoli, 30 aprile 2013

Il Giudice di Pace

avvocato Gaetano Spinosa



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

NAPOLI, IL 03/05/13

Il Cancelliere
Immacolata

